COMMISSIONE V

DIFESA

XXXIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 7 OTTOBRE 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BETTINOTTI

INDICE

PAG

Congedi:

PRESIDENTE 421

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 421

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Indennità agli ufficiali insegnanti presso le accademie, scuole e corsi dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza. (*Modificato dalla IV Commissione permanente del Senato*). (1143-*B*) 421

PRESIDENTE 421, 422
MARTINO EDOARDO, *Relatore* 421
MASINI 422

Modifiche al regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, concernente provvedimenti a favore degli allievi degli Istituti della Opera nazionale per i figli degli aviatori. (1494) 424

PRESIDENTE 424, 425
PRIORE, *Relatore* 424

Votazione segreta:

PRESIDENTE 425

La seduta comincia alle 9,45.

CORONA GIACOMO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Marzotto.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Spadola sostituisce, ai sensi del 1° comma dell'articolo 28 del Regolamento della Camera, il deputato Dante.

Discussione del disegno di legge: Indennità agli insegnanti presso le Accademie, scuole e corsi dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza. (Modificato dalla IV Commissione permanente del Senato). (1143-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Indennità agli ufficiali insegnanti presso le Accademie, scuole e corsi dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza.

Il disegno di legge, già da noi approvato, è stato modificato dalla IV Commissione permanente del Senato; pertanto, oggi dobbiamo procedere all'esame e all'approvazione delle modifiche che vi sono state apportate.

Il Relatore, onorevole Martino Edoardo, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. Il disegno di legge che è al nostro esame fu da noi approvato nella seduta del 12 novembre 1954, e tutti ricorderanno ancora le vivaci

discussioni che ebbero luogo per la votazione del testo. È opportuno ricordare, oggi, che già in quell'occasione la Commissione finanze e tesoro della Camera, nell'esprimere parere favorevole, ebbe a far presente la necessità di estendere agli ufficiali del Corpo della guardia di finanza le norme del disegno di legge: e ricordo, altresì, che l'onorevole Napolitano Francesco sostenne questa tesi. Ma, come spesso suole accadere, per non rinviare alle calende greche l'approvazione del provvedimento, lo si accettò nella forma in cui era stato presentato, pur non considerandola la migliore. Si votò, tuttavia, un ordine del giorno, proposto dagli onorevoli Cuttitta e Viola, con il quale si sottoponeva all'attenzione del Governo l'opportunità di rivedere i parametri della legge stessa, giudicati insufficienti.

Il Senato si fece interprete delle necessità esposte nell'ordine del giorno e il senatore Vaccaro presentò emendamenti intesi ad estendere le norme del disegno di legge agli ufficiali del Corpo della guardia di finanza. Detti emendamenti, sui quali espresse parere favorevole anche la Commissione finanze e tesoro del Senato, furono integrati da emendamenti proposti dal Sottosegretario di Stato per le finanze. Entrambi i gruppi di emendamenti furono approvati, in sede legislativa, dalla Commissione difesa del Senato ed hanno così completato il testo da noi precedentemente approvato.

Io non ho motivo per non esprimere parere favorevole alle modifiche, e pertanto prego gli onorevoli colleghi di voler approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato, fatta eccezione per l'articolo 8 in cui le indicazioni dei capitoli di bilancio sui quali deve gravare la spesa relativamente all'esercizio finanziario 1954-55 devono essere sostituite con le altre relative al nuovo esercizio, essendo quello precedente già scaduto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MASINI. In linea di massima, non sono contrario all'approvazione del disegno di legge.

Mi permetto di far osservare che, gli insegnanti alle accademie non svolgendo altre mansioni, l'indennità, anche se modesta, potrebbe, ad un primo esame, apparire inutile. A mio avviso, pur non intendendo proporre emendamenti di sorta, ritengo che sarebbe più opportuno concedere agli ufficiali insegnanti nelle accademie e nelle scuole militari, un vantaggio di carriera piuttosto che una indennità speciale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli modificati dal Senato che, se non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione.

Il testo dell'articolo 1 da noi approvato era il seguente:

« Agli ufficiali insegnanti presso le accademie, scuole e corsi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sono dovute, per ciascun mese di effettivo insegnamento, le seguenti indennità lorde mensili:

	Colonnelli, capitani di vascello, e gradi superiori	Altri gradi
	—	—
Insegnamenti di:		
1ª categoria	3690	3520
2ª »	2240	2130
3ª »	1350	1280

Le indennità suddette sono dovute anche agli ufficiali comandati presso accademie, scuole o corsi a coprire posti vacanti di insegnamento per i quali sia prevista la corresponsione delle indennità stesse ».

Il testo emendato è il seguente:

Agli ufficiali insegnanti presso le accamie, scuole e corsi dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza sono dovute, per ciascun mese di effettivo insegnamento, le seguenti indennità lorde mensili:

	Colonnelli, capitani di vascello e gradi superiori	Altri gradi
	—	—
Insegnamenti di:		
1ª categoria	3690	3520
2ª » . .	2240	2130
3ª »	1350	1280

Le indennità suddette sono dovute anche agli ufficiali comandati presso accademie, scuole o corsi a coprire posti vacanti di insegnamento per i quali sia prevista la corresponsione delle indennità stesse.

(*È approvato*).

L'articolo 2 era stato da noi approvato nel seguente testo:

« Il numero degli insegnamenti è globalmente fissato, per l'Esercito, in 124 di prima categoria, 393 di seconda categoria e 437 di terza categoria; per la Marina, in 66 di prima categoria, 130 di seconda categoria e 66 di terza categoria; per l'Aeronautica, in 113 di prima categoria e 185 di seconda categoria.

L'assegnazione alle varie categoria delle singole materie di insegnamento, presso ciascuna accademia, scuola o corso, è fatta dal Ministro della difesa ».

Esso è stato così modificato:

« Il numero degli insegnamenti è globalmente fissato, per l'Esercito, in 124 di prima categoria, 393 di seconda categoria e 437 di terza categoria; per la Marina, in 66 di prima categoria, 130 di seconda categoria e 66 di terza categoria; per l'Aeronautica, in 113 di prima categoria e 185 di seconda categoria; per il Corpo della Guardia di finanza, in 19 di prima categoria, 31 di seconda categoria e 16 di terza categoria.

L'assegnazione alle varie categorie delle singole materie di insegnamento, presso ciascuna accademia, scuola o corso, è fatta dal Ministro della difesa e per il Corpo della Guardia di finanza dal Ministro delle finanze ».

(*È approvato*).

Gli articoli 3 e 4 non sono stati modificati.

L'articolo 5 che era del seguente tenore:

« Nel caso di temporanea costituzione di corsi e scuole, oltre quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è data facoltà al Ministro per la difesa di disporre, mediante decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, la corresponsione dell'indennità di insegnamento nelle misure stabilite dall'articolo 1 agli insegnanti presso le scuole e i corsi di nuova costituzione »,

è stato così emendato:

« Nel caso di temporanea costituzione di corsi e scuole, oltre quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è data facoltà al Ministro della difesa, e per il Corpo della Guardia di finanza al Ministro delle finanze di disporre, mediante decreto da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, la corresponsione dell'indennità di insegnamento nelle misure stabilite dall'articolo 1 agli insegnanti presso le scuole e i corsi di nuova costituzione ».

(*È approvato*).

All'articolo 6 è stato aggiunto il seguente comma:

« È autorizzato il pagamento delle indennità di insegnamento, nelle misure nette mensili di cui al precedente comma, agli ufficiali dell'Esercito e del Corpo della Guardia di finanza nominati insegnanti, titolari ed aggiunti, presso l'Accademia e Scuola di applicazione della Guardia di finanza per il periodo dal 1° luglio 1947 alla data di entrata in vigore della legge 2 febbraio 1952, n. 61 ».

(*È approvato*).

L'articolo 7, precedentemente così formulato:

« Sono abrogati il comma *b*) della lettera *C* della tabella I allegata al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, il regio decreto 17 giugno 1927, n. 1186, l'articolo 29 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1955, n. 808, ed il regio decreto 27 giugno 1935, n. 1362 »,

è stato sostituito con il seguente nuovo testo:

Sono abrogati il comma *b*) della lettera *C* della tabella I allegata al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, il regio decreto 16 giugno 1927, n. 1186, l'articolo 29 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1935, n. 808, il regio decreto 27 giugno 1935, n. 1362, e la legge 2 febbraio 1952, n. 61.

(*È approvato*).

L'articolo 8 era così concepito:

« Alla maggiore spesa di lire 33.400.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1954-55 sarà fatto fronte con le somme già stanziate nei capitoli n. 210 (lire 20.000.000); n. 212 (lire 7.000.000); n. 214 (lire 6.400.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto ».

Esso è stato così modificato:

« Alla maggiore spesa di lire 36.200.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1955-56 sarà fatto fronte con le somme già stanziate nei capitoli n. 207 (lire 20.000.000); n. 209 (lire 7.000.000); n. 211 (lire 6.400.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto; nel capitolo n. 77 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1954-55 (lire 1.300.000), e mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 92 (lire 1.500.000) dello stesso stato di previsione per l'esercizio anzidetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Essendo scaduto l'esercizio finanziario indicato nel testo, secondo la proposta del relatore, l'articolo dovrà essere così modificato:

«Alla maggiore spesa di lire 36.200.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1955-56 sarà fatto fronte con le somme già stanziate nei capitoli n. 207 (lire 20.000.000); n. 209 (lire 7.000.000); n. 211 (lire 6.400.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto; nel capitolo n. 77 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1955-56 (lire 1.300.000), e mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 92 (lire 1.500.000) dello stesso stato di previsione per l'esercizio anzidetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

In conseguenza delle modifiche apportate nel testo, il vecchio titolo del disegno di legge:

« Indennità agli ufficiali insegnanti presso le Accademie, scuole e corsi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica »,

è stato così modificato:

« Indennità agli ufficiali insegnanti presso le Accademie, scuole e corsi dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta

Discussione del disegno di legge: Modifiche al regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, concernente provvedimenti a favore degli allievi degli istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori. (1494).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifiche al regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, concernente provvedimenti a favore degli allievi degli Istituti dell'opera nazionale per i figli degli aviatori.

La IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole al disegno di legge.

Il Relatore, onorevole Priore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PRIORE, *Relatore*. Gli allievi degli istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori che non intendono proseguire nella carriera militare possono conseguire, senza concorso, la nomina a sottotenenti di complemento.

Tale possibilità, tuttavia, è limitata attualmente agli allievi che siano forniti del diploma di maturità classica o scientifica, ovvero del diploma di perito tecnico industriale, e ciò in base alle disposizioni di cui all'articolo unico del regio decreto 29 marzo 1943, n. 388. La limitazione suddetta è stata determinata dal fatto che, all'epoca dell'entrata in vigore della norma accennata, presso gli istituti dell'Opera era possibile conseguire solamente i titoli di studio di cui ho parlato.

Con il passare del tempo, si è ravvisata l'opportunità di tenere, presso gli istituti indicati, altri corsi scolastici superiori, cosa che ha consentito ai giovani di seguire l'indirizzo di studio preferito e più idoneo alla loro natura.

Si è venuta a determinare, così, una sperequazione fra i giovani diplomati degli stessi istituti, in quanto soltanto ai diplomati di maturità classica o scientifica o ai periti industriali è rimasta la possibilità di ottenere la nomina senza concorso a sottotenente di complemento.

Il disegno di legge che ora viene sottoposto alla nostra approvazione è diretto, appunto, ad eliminare la sperequazione dianzi accennata, finalità che viene raggiunta riconoscendo la possibilità di conseguire la nomina ad ufficiale di complemento ai giovani muniti di uno qualsiasi dei diplomi rilasciati dagli istituti dell'Opera.

La nomina di cui trattasi viene prevista per il ruolo servizi, e ciò in considerazione del fatto che si tratta di un ruolo per il quale non sono richieste particolari specializzazioni. Per coloro, invece, che aspirano alla nomina in altri ruoli sarà necessario partecipare agli appositi concorsi previsti dalle norme in vigore.

Il disegno di legge ora in esame tende, in conclusione, ad adeguare una norma relativa alla nomina ad ufficiale di complemento ad una situazione quale risulta dai mutamenti intervenuti nell'ordinamento degli studi degli istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori. Trattasi, perciò, di attuare una esigenza fortemente sentita da parte dei giovani che frequentano gli istituti predetti e che corrisponde alle necessità di servizio dell'Amministrazione.

Ritengo, perciò, di potervi raccomandare l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico:

« Il terzo comma dell'articolo unico del regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, concernente provvidenze a favore degli allievi degli istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori, è sostituito dal seguente:

« Coloro che non intendano proseguire nella carriera militare e non siano dichiarati idonei al servizio aero-navigante, possono essere nominati sottotenenti di complemento nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, purchè siano in possesso di un titolo di studio di scuola media superiore conseguito come allievi negli istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori ».

Constando di un articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Indennità agli ufficiali insegnanti presso le Accademie, scuole e corsi dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza». (1143-*B*):

Presenti e votanti 34
Maggioranza 18
Voti favorevoli . . . 34
Voti contrari . . . 0

(*La Commissione approva*).

« Modifiche al regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, concernente provvedimenti a favore degli allievi degli istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori ». (1494):

Presenti e votanti 34
Maggioranza 18
Voti favorevoli . . . 34
Voti contrari . . . 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini Ludovico, Baccelli, Baltaro, Barontini, Bardini, Baresi, Beltrame, Bettinotti, Biasutti, Bonomelli, Buffone, Calvi, Capponi Bentivegna Carla, Cavallari Nerino, Cavalli, Chiaramello, Clocchiatti, Codacci-Pisanelli, Corona Giacomo, Fanelli, Foresi, Gelmini, Greco, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Lenoci, Masini, Napolitano Francesco, Pagliuca, Pajetta Giuliano, Priore, Scappini, Stucchi.

È in congedo:

Marzotto.

La seduta termina alle 10,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI